


CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 129

Riferimenti Archivistici: D 01 - 20110000009

ADUNANZA DEL 28/09/2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): VARIAZIONE ALIQUOTE.





Consiglieri presenti alla votazione

ARCANGIOLI ALESSANDRO	1
BARDELLI ROBERTO	-
BARONE ROBERTO	-
BENNATI BARBARA	2
BERTOLI ELISA	3
BIANCHI LUCIO	-
BRACCIALI MATTEO	4
CANESCHI ALESSANDRO	5
CANTALONI GIANNI	-
CHIERICONI GIANFRANCESCO	-
FANFANI GIUSEPPE	-
FARSETTI DANIELE	-
FONTANA MARZIA	6
FRANCINI FRANCESCO	-
GHEZZI SIMONETTA	7
GHINELLI ALESSANDRO	-
LANZI ANDREA	8

LUCHERINI LUIGI	-
MATTESINI ALESSIO	-
MAZZI FRANCO	9
MODEO ANDREA	10
NOFRI PILADE	11
PAGLIAZZI GIANNI	-
PELOSO RENATO	12
PERUZZI ROSSELLA	13
PIERVENANZI FABRIZIO	14
RALLI LUCIANO	15
ROSSI AURORA	-
RUZZI ROBERTO	-
SCARTONI CINZIA	-
SCATIZZI LUIGI	16
STELLA LUCA	-
TULLI MARCO	-

Presidente	DOTT. LUCIANO RALLI
Segretario	DOTT. MARCELLO RALLI
Scrutatori	FONTANA MARZIA
	PAGLIAZZI GIANNI
	CHIERICONI GIANFRANCESCO





IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011 (e s.m.i.), che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

VISTO inoltre il comma 12 bis del D.L. 201/2011 introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/2012 con il quale si disciplinano modalità particolari per l'introduzione dell'imposta municipale propria per il primo anno di attuazione stabilendo tra l'altro che: *"Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo"*.


RICHIAMATA la proprio precedente deliberazione n. 69/2012 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 nei termini che seguono:


- 1) aliquota base del **0,99 %**;
- 2) aliquota del **0,40 %**: applicata alle seguenti unità immobiliari:
 - a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/2011,
 - b) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 3) aliquota del **0,89 %** applicata alle seguenti unità immobiliari:
 - a) immobili concessi in locazione, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
 - b) Pertinenze di dette abitazioni purchè rientrino nel contratto locativo.

Precisando che per gli immobili suddetti non verrà riconosciuta la detrazione per abitazione principale prevista dall'art. 13 comma 10, del D.L. n. 201/2011.

4) detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» del soggetto passivo pari a euro 200 maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della

[A long, thin, diagonal line, possibly a signature or a mark.]





maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

La detrazione per abitazione principale è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all'art. 13, comma 2 del D. L. n° 201/2011.

RAMMENTATO che nella citata deliberazione il Consiglio Comunale si riservava la facoltà di rivedere le aliquote e le detrazioni, entro il termine del 30 Settembre 2012 ai sensi dell'art. 12 bis ultimo periodo dell'art. 13 del D.L. 201/2011 così come introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/2012;


ATTESO che, sulla scorta di una analisi più approfondita sugli effetti in termini di carico fiscale delle aliquote sopra richiamate, è emersa la necessità di apportare talune limitate modifiche al complessivo quadro delineato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69/2012 consistenti nelle seguenti previsioni:


- diminuzione dallo 0,99% allo 0,87% dell'aliquota applicabile per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)
- incremento dallo 0,40% allo 0,50% dell'aliquota applicabile per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi eminenti) – e relativa/e pertinenza/e - adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/2011;
- incremento dallo 0,99% all'1,06% della aliquota applicabile per gli altri fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi eminenti)

PRECISATO che, in base alle elaborazioni effettuate dall'ufficio tributi dell'Ente, le modifiche sopra prospettate non comportano variazioni nel gettito complessivo iscritto nel bilancio di esercizio per l'anno 2012;

VISTA la circolare n. 3/DF del 18.5.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze contenente chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta municipale propria ed in particolare il paragrafo 5 laddove si riconosce la potestà del Comune di *"... manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie"* sottolineandosi comunque che *"la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione"*

RAVVISATO che le modifiche da apportare con il presente atto all'impianto delle aliquote fissate originariamente rientrano integralmente nei criteri individuati dalla circolare adesso citata in quanto tendono a rappresentare un profilo tariffario che redistribuisce il carico fiscale in modo più equilibrato sulla intera platea dei contribuenti tenuto conto del considerevole incremento che si registra nel passaggio dalla previgente imposta comunale sugli immobili alla nuova imposta municipale propria nel settore della ricettività alberghiera e, per altro verso, del sostanziale mantenimento di tassazione (o addirittura di leggera riduzione in taluni casi) in capo ai proprietari di abitazioni principali di elevato valore in caso di determinazione dell'aliquota IMU allo 0,40% in ragione del fatto che in vigenza del regime ICI tali fabbricati non risultavano esenti diversamente da tutte le altre abitazioni principali;





CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

VISTO l'articolo 53 della Costituzione della Repubblica Italiana;

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex art. 52, comma 2, D. Lgs. 446/97) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97;

PRESO ATTO:


- dell'emendamento presentato dal Consigliere Stella, allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dichiarato inammissibile e non sottoposto a votazione in quanto mancante del Parere tecnico del responsabile dell'Ufficio competente e del Collegio dei Revisori;
- dell'emendamento presentato dal Consigliere Barone, allegato "B" quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dichiarato inammissibile e non sottoposto a votazione in quanto mancante del Parere tecnico del responsabile dell'Ufficio competente e del Collegio dei Revisori;
- dell'emendamento presentato dai Consiglieri Bianchi e Farsetti, allegato "C" quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dichiarato inammissibile e non sottoposto a votazione in quanto mancante del Parere tecnico del responsabile dell'Ufficio competente e del Collegio dei Revisori;


VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 dal dirigente della Direzione risorse finanziarie;

VISTO il parere espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta tenutasi in data 25.09.2012;

DATO ATTO del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, **allegato al presente atto** quale parte integrante e sostanziale;

Vista la votazione, esperita tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottiene il seguente esito:





CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO


Votazione sulla proposta:


Consiglieri presenti	16	(Arcangioli, Bennati, Bertoli, Bracciali, Caneschi, Fontana, Ghezzi, Lanzi, Mazzi, Modeo, Nofri, Peloso, Peruzzi, Piervenanzi, Ralli, Scatizzi).
Consiglieri votanti	16	(Arcangioli, Bennati, Bertoli, Bracciali, Caneschi, Fontana, Ghezzi, Lanzi, Mazzi, Modeo, Nofri, Peloso, Peruzzi, Piervenanzi, Ralli, Scatizzi).
Voti favorevoli	16	(Arcangioli, Bennati, Bertoli, Bracciali, Caneschi, Fontana, Ghezzi, Lanzi, Mazzi, Modeo, Nofri, Peloso, Peruzzi, Piervenanzi, Ralli, Scatizzi).
Voti contrari	0	
Consiglieri astenuti	0	

Esito: approvata a maggioranza.

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2012, comprensive delle modificazioni apportate con il presente atto alla precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 69/2012, nei termini che seguono:
 - aliquota base del **0,99 %**;
 - aliquota dello **0,40 %**: applicata alle seguenti unità immobiliari:
 - a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/2011 classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9;
 - b) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - aliquota dello **0,50%** applicata alle seguenti unità immobiliari:
 - a) abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/2011 classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi eminenti)
 - aliquota dello **0,89%** applicata alle seguenti unità immobiliari:
 - a) immobili concessi in locazione, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;





CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

b) Pertinenze di dette abitazioni purchè rientrino nel contratto locativo.
Precisando che per gli immobili suddetti non verrà riconosciuta la detrazione per abitazione principale prevista dall'art. 13 comma 10, del D.L. n. 201/2011.

- aliquota dell' **1,06%** applicata alle unità immobiliari iscritte nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo di imposta;
- aliquota dello **0,87%** applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)
- detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad «*abitazione principale*» del soggetto passivo pari a euro 200 maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
- La detrazione per abitazione principale è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all'art. 13, comma 2 del D. L. n° 201/2011.

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

FG/

Il Segretario

DOTT. MARCELLO RALLI



Il Presidente

DOTT. LUCIANO RALLI

[A long, thin, slightly curved line, possibly a signature or a mark.]



COMUNE DI AREZZO

**EMENDAMENTO ALLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE
PER L'ANNO 2012**

(C.C. del 27 Settembre 2012)

L'imposta municipale unica nasce per una grave emergenza nazionale. L'eventuale concessione di agevolazioni non può prescindere dalla valutazione della capacità contributiva dei cittadini.

In questa fase di emergenza non è logico anzi è inopportuno agevolare chi riceve canoni di locazione – ancorchè a canone concordato ai sensi della legge 431/98 – rispetto per esempio a chi ha un'unica abitazione e che deve essere evidentemente agevolato magari sino alla totale esenzione, o, a chi – a parità di condizioni di proprietà immobiliari – cede la stessa abitazione in uso gratuito al figlio e paga, oggi, l'aliquota ordinaria.

Inoltre, siccome siamo in una fase di estrema incertezza e siccome la materia è in continua evoluzione una compiuta valutazione sulle eventuali agevolazioni può essere fatta solamente in una successiva fase e non oggi.


Da quanto sopra deriva la proposta di sopprimere il punto della proposta di delibera che individua nell'aliquota dello 0,89% quella applicabile agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi della legge 431/98.


Dall'accoglimento dell'emendamento deriva una maggior previsione di gettito per entrate tributarie stimato in euro 150 mila che propongo di utilizzare per finanziare in misura paritetica cioè per euro 75.000,00= ciascuno 2 delle tipologie di spesa di spesa di seguito indicate, e cioè'

- Anziani in difficoltà; (cap. 38050)
- Progetti e servizi a sostegno dell'handicap (cap.38041)

Arezzo 27 Settembre 2012

Luca Stella PDL







EMENDAMENTO


alla proposta di deliberazione n° 2012/4143 del 17/09/2012 avente oggetto
"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): VARIAZIONE ALIQUOTE"

Presentato da ROBERTO BARONE
Capogruppo ITALIA DEI VALORI

Vista la circolare n° 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed in particolare il paragrafo 5 laddove si riconosce la potestà del Comune di "...manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie" fermo restando comunque che "la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione",

si propone

-di aggiungere al punto 2 del deliberato (e modificando coerentemente la premessa) le seguenti ulteriori applicazioni di aliquota:



> aliquota dello 0,40% applicata all'unità immobiliare e relativa/e pertinenza/e di categorie catastali diverse dalla A/1, A/8, A9 posseduta dal soggetto passivo il quale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un altro immobile destinato ad abitazione situato nel territorio comunale;


> aliquota del 0,40% applicata all'unità immobiliare e relativa/e pertinenza/e di categorie catastali diverse dalla A/1, A/8, A9 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati nel territorio comunale e che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito;

-di integrare quanto già riportato al punto 2) :


> aliquota dello 0,87% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D2 (alberghi e pensioni) con : "e a tutte le altre unità immobiliari iscritte alle categorie catastali riferite a tutte le attività ricettive riconosciute ."

Arezzo, 28.09.2012

Roberto Barone



AREZZO 28/09/2012

Allegato 
alla deliberazione
2.6 SET 2012, n. 129.

EMENDAMENTO ALLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE
PON L'ANNO 2012

- SOPPRIMERE IL PUNTO DELLA PROPOSTA DI
DELIBERA CHE INDIVIDUA NELL'ALIQUOTA DELL'0,87%
A FAVORE DELLA CATEGORIA CATASTALE D2
ALBERGHI e PENSIONI





DESTINARE LA SOMMA RECUPERATA IN
CREDITO DI BILANCIO PER PRESTAZIONI DI
SERVIZI NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA

FARSETTI DANIELE

BIANCHI LUCIO

[A long, thin, curved line, possibly a signature or a mark.]





CONSIGLIO COMUNALE

Direzione Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di delibera di CONSIGLIO COMUNALE n. 2012/4143 del 17/09/2012


Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): VARIAZIONE ALIQUOTE


PARERE DEL RESPONSABILE

ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

(richiesto su tutte le proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo)

Parere Favorevole



Il Direttore Servizi Finanziari
(D.ssa Anna Guiducci)



Arezzo 18/09/2012

[A large, faint, curved line or signature mark spanning across the page.]





CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Proposta di delibera di CONSIGLIO COMUNALE n. 2012/4143 del 17/09/2012

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): VARIAZIONE ALIQUOTE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

ai sensi dell'Art. 49 - I° comma - T.U.E.L./2000 (regolarità contabile)

(richiesto su tutte le proposte di deliberazione che comportino un impegno di spesa o diminuzione di entrata)

Parere Favorevole

Il Direttore dell'Ufficio



Arezzo 18/09/2012



COMUNE DI AREZZO

AUTENTICAZIONE DI COPIE ATTI E DOCUMENTI

(Art. 18 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

La presente copia, composta di n. 11 fogli è conforme
all'originale depositato presso l'Ufficio segreteria g.le
di questo Comune sito in Piazza Libertà, 1 Arezzo.
Arezzo, 04.10.2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(dot. sa M. Grazia Gragnoli)



Gragnoli